

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in appello?**

La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'[art. 96 c.p.c.](#) può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame, ma in questo caso solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio. La ragione è che una tale domanda e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'[art. 345 c.p.c.](#), comma 1, tutelando un diritto che, per essere conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, è strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio. Non essendo però dedotta, con riferimento al giudizio di appello, alcuna circostanza che integri gli estremi per l'applicabilità della norma invocata, non può censurarsi la sentenza d'appello per mancata pronuncia sulla specifica domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex [art. 96 c.p.c.](#)

Massime rilevanti:

*Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'[art. 96 c.p.c., comma 3](#), la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame ([Cass. ord. 18.11.2014 n. 24546](#)).*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.4.2016, n. 1115**

*...omissis...*

Con un motivo la ricorrente denuncia la mancata pronuncia sulla specifica domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'odierna ricorrente nell'atto di appello nei confronti di U. spa. Il motivo non è fondato.

Pacifico che la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sia stata proposta soltanto nel giudizio di appello.

Lo si ricava, sia dal tenore delle sentenza impugnata (pag. 3), sia dallo stesso motivo di ricorso per cassazione che fa riferimento alla " mancata pronuncia sulla specifica domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dall'odierna ricorrente nell'atto di appello nei confronti di U. spa".

Ora, vero è che la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame, ma in questo caso solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio. La ragione è che una tale domanda e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345 c.p.c., comma 1, tutelando un diritto che, per essere conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, è strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio.

E, come tale, non è esercitabile in via di azione autonoma (Cass. 20.10.2014). Ora, nel caso in esame, non è dedotta - con riferimento al giudizio di appello - alcuna circostanza che integri gli estremi per l'applicabilità della norma invocata.

Non senza evidenziare che sicuramente non l'accoglimento dell'appello da parte dell'odierna ricorrente può dare fondamento all'azione in questione.

Peraltro vale ribadire che, nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. ord. 18.11.2014 n. 24546).

Ma qui ci troviamo di fronte ad una domanda rigettata nel giudizio di primo grado ed appellata dall'odierna ricorrente, risultata poi vittoriosa in appello.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato. ...mmmmmm

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.